



Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 05

Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 5
Convocazione Direttivo	Pag. 7
Coppa Toscana 2014/2015	Pag. 7

Firenze, 19 novembre 2014

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Selene	CASELLI	Comitato	Valdera
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Francesca	LENZI	Comitato	Piombino
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Riccardo	ROTESI	Comitato	Firenze
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

VICEPRESIDENTE:

DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Rotesi Riccardo.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Giudici: Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco. Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

SETTORE COMUNICAZIONE

Coordinatore

Lenzi Francesca

DELIBERA n° 3 anno 2014/2015

Ricorrente: CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY-CIRI 6

Comitato UISP : TERRE ETRUSCO LABRONICHE

gara del 18.10.2014 - C.U. n° 6 del 22.10.2014

In data 27.10.2014, la società CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY-CIRI 6 propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato MARINARI DANIELE (titolare, maglia n. 9) per mesi 4, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 18.10.2014 fra la società ricorrente e la società POLISPORTIVA ARENA DEL POPOLO VADA. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, esserci stata, al momento della sua sostituzione in campo e a seguito di ripetute offese, una reazione violenta da parte del soggetto suindicato nei confronti di persona presente tra il pubblico di chiara matrice avversaria e autrice delle offese in questione.

Ciò premesso, la ricorrente riconosce che la reazione del proprio tesserato sia da condannare, ma impugna la sanzione comminata allo stesso, sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta dal MARINARI e riportata sul referto ufficiale del D.G. (: "dopo esser stato sostituito, andava alla rete di recinzione e scagliava un pugno ad uno spettatore all'esterno del campo") non sia conforme al reale svolgimento dei fatti e che la condotta in concreto tenuta dal proprio tesserato non sia propriamente da inquadrarsi nella fattispecie dell' "atto di violenza" di cui all'art. 17 R.D.

Espone, infatti, la società ricorrente come il MARINARI, sostituito in campo a circa 15 minuti dal termine della gara, sia stato oggetto di continue, ripetute e pesanti offese da parte di un sostenitore della squadra avversaria, che, anche durante il tragitto tra la panchina e gli spogliatoi, continuava a seguirlo dall'esterno della recinzione di gioco, offendendolo ripetutamente, anche negli affetti familiari, lungo tutto il tragitto. Evidenzia, dunque, la ricorrente, nella propria ricostruzione dei fatti, che la reazione del proprio tesserato sarebbe comunque stata provocata dalle ripetute offese ricevute, le quali avrebbero messo il soggetto in uno stato d'animo tale che l'avrebbero portato a porre in essere la condotta antiregolamentare: il MARINARI, infatti, reagiva avvicinandosi alla rete di recinzione e colpendola in prossimità di colui che lo offendeva.

Prosegue la società ricorrente ritenendo, poi, eccessivo l'inquadramento normativo del comportamento del proprio tesserato nella fattispecie di cui all'art. 17 R.D. (atto di violenza), in quanto non sarebbe stato portato a compimento il comportamento del MARINARI tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica del sostenitore della squadra avversaria, per la presenza della rete di recinzione alta oltre 2 metri e, pertanto, di impedimento fisico a qualsiasi contatto possibile con il destinatario del comportamento stesso.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, questa Commissione Disciplinare d'Appello ha chiesto dei chiarimenti al D.G., il quale ha meglio specificato, nel supplemento al referto arbitrale, che: "Dopo essere stato sostituito al 30° del 2° tempo di gara e uscito dal terreno di gioco, il MARINARI si toglieva immediatamente la divisa di gara correndo verso la recinzione, andava a discutere con una persona del pubblico quando, all'improvviso, scagliava un pugno contro

quest'ultimo, colpendo con forza la rete stessa. Il pugno tuttavia non arrivava a segno poiché la recinzione riusciva a bloccare il tentativo di colpire”

In considerazione di ciò, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale e nel supplemento al referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a MARINARI DANIELE e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua nell'inquadramento normativo di cui agli artt. 17 e 136 R.D., in quanto trattasi effettivamente di atto di violenza; tuttavia, deve evidenziarsi come il comportamento del MARINARI, indirizzato a commettere l'atto illecito, non sia stato in concreto portato a compimento, pertanto la sanzione dovrebbe essere ridotta della metà ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 R.D., rubricato “Tentativo di illecito”.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso presentato dalla società CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY-CIRI 6, conferma la squalifica nei confronti di MARINARI DANIELE (titolare, maglia n. 9), per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D.; la stessa sanzione, però, viene ridotta della metà, ovvero mesi 2 di squalifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 R.D., poiché trattasi di “tentativo di illecito” e non di illecito portato a compimento.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Firenze il 31.10.2014.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 4 anno 2014/2015

Ricorrente: G.S. SERRAZZANO

Comitato UISP : TERRE ETRUSCO LABRONICHE

gara del 25.10.2014 - C.U. n° 7 del 29.10.2014

In data 03.11.2014, la società G.S. SERRAZZANO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per le squalifiche inflitte ai propri tesserati:

- BERTI MIRKO (giocatore fuori dal campo, in qualità di spettatore-tifoso) per 3 giornate, per offese ed ingiurie ai sensi di quanto disposto dagli artt. 129, 25 e 26 R.D.;
- DI LORENZO FABRIZIO (allenatore) per mesi 2, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 132, 25 e 26 R.D.;
- GUCCI DIEGO (titolare, maglia n. 18) per mesi 2, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 132, 25 e 26 R.D.;
- MAZZINGHI CRISTIANO (titolare, maglia n. 4) per mesi 2, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 132, 25 e 26 R.D.;
- VANGELISTI EDOARDO (titolare, maglia n. 6) per mesi 2, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 132, 25 e 26 R.D.,

a seguito della condotta tenuta dagli stessi in occasione della gara del 25.10.2014 fra la società ricorrente e la società RIPARBELLA. Dalle informazioni acquisite in atti, in particolare dal referto arbitrale del D.G., risulterebbe, infatti, che quest'ultimo sia stato presumibilmente oggetto di insulti, offese ed atteggiamenti minacciosi a sfondo razzista da parte dei suindicati tesserati nel corso dell'intera gara.

Si legge, in sintesi, nel richiamato referto arbitrale:

- a) che, per tutta la durata della partita, i sostenitori del Serrazzano hanno continuato ad offendere il D.G., apostrofandolo con le parole "Albanese di merda";
- b) che i giocatori GUCCI DIEGO, MAZZINGHI CRISTIANO e VANGELISTI EDOARDO hanno anch'essi offeso il D.G. con espressioni infelici, minacciose, intimidatorie ed aggressive, quali "non capisci niente, dovresti tornare al tuo paese", "vieni fuori dal campo che ti ammazzo", "bastardo vai a fare in culo", "pezzo di merda";
- c) che il DI LORENZO FABRIZIO (allenatore) con atteggiamento violento, intimidatorio ed aggressivo ha impedito al D.G. di raggiungere il proprio spogliatoio, lo ha raggiunto alle spalle urlando, offendendolo e dando dei colpi alla porta dello stesso spogliatoio;
- d) che il tesserato BERTI MIRKO (giocatore fuori dal campo, in qualità di spettatore-tifoso) ha anche questi offeso il D.G. per tutta la partita con le espressioni "pezzo di merda, vai a fare in culo e torna al tuo paese".

Ciò premesso, la ricorrente riconosce che al termine della partita i tesserati GUCCI DIEGO e DI LORENZO FABRIZIO si sono rivolti al D.G. in modo irrispettoso, apostrofandolo con le parole "disonesto" e "vigliacco", ma nega atteggiamenti minacciosi e comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi da parte dei soggetti suindicati, considerando quindi eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, tanto nell'inquadramento normativo di cui all'art. 132 R.D. quanto, di conseguenza, nella loro entità (mesi 2 di squalifica).

Prosegue, inoltre, la società ricorrente sostenendo che quanto riportato sul referto ufficiale del D.G. non sia pienamente conforme al reale svolgimento dei fatti e ritenendo inaccettabile l'accusa di razzismo che emerge dallo stesso documento, poiché, quando in maniera educata sono stati richiesti dei chiarimenti al D.G., quest'ultimo ha in realtà precisato di aver sì ricevuto insulti a sfondo razzista, ma provenienti in particolar modo dalla tribuna.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento degli stessi, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che le sanzioni comminate a GUCCI DIEGO, DI LORENZO FABRIZIO, MAZZINGHI CRISTIANO e VANGELISTI EDOARDO e ivi impuginate non siano da giudicarsi congrue né nell'inquadramento normativo né nell'entità. La condotta tenuta dai suindicati tesserati, infatti, sarebbe più congruamente da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 131 R.D., rubricato "Atteggiamenti minacciosi semplici", non senza tener conto delle aggravanti di cui agli artt. 25 e 26 dello stesso R.D. e non senza evidenziare che la sanzione da comminare al DI LORENZO FABRIZIO dovrebbe essere comunque di maggiore entità rispetto a quella degli altri tesserati, poiché il fatto illecito è stato da questi commesso in qualità di allenatore della squadra ricorrente. Questa Commissione Disciplinare d'Appello ritiene, invece, giusta la squalifica per 3 giornate inflitta a BERTI MIRKO, alla luce della riferita provenienza delle offese a sfondo razzista dalla tribuna, dove effettivamente si trovava il soggetto suindicato in qualità di tifoso e alla luce della inesistenza di elementi che provino il contrario.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso presentato dalla società G.S. SERRAZZANO, conferma la squalifica per 3 giornate nei confronti di BERTI MIRKO (giocatore fuori dal campo, in qualità di spettatore-tifoso), per offese ed ingiurie ai sensi di quanto disposto dagli artt. 129, 25 e 26 R.D.; riforma, invece, le squalifiche inflitte agli altri tesserati in questi termini:

- nei confronti di GUCCI DIEGO (titolare, maglia n. 18), MAZZINGHI CRISTIANO (titolare, maglia n. 4), VANGELISTI EDOARDO (titolare, maglia n. 6) dispone la squalifica per mesi 1 fino al 25/11/2014, per atteggiamenti minacciosi semplici ai sensi di quanto disposto dall'art. 131 R.D., in luogo della squalifica per mesi 2 per la fattispecie di cui all'art. 132 R.D., evidenziandosi, comunque, la sussistenza delle aggravanti ex artt. 25 e 26 R.D.;
- nei confronti di DI LORENZO FABRIZIO (allenatore) dispone la squalifica per mesi 1 giorni 15 fino al 10/12/2014, per atteggiamenti minacciosi semplici ai sensi di quanto disposto dall'art. 131 R.D., in luogo della squalifica per mesi 2 per la fattispecie di cui all'art. 132 R.D., evidenziandosi qui, oltre alla sussistenza delle aggravanti ex artt. 25 e 26 R.D., anche la circostanza che il fatto illecito è stato commesso dal suindicato soggetto in qualità di allenatore.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Firenze il 17.11.2014.

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi
Vasco Cipollini

CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Si comunica che, a causa di impegni istituzionali sopraggiunti, il consiglio convocato in data 21 novembre viene spostato in data 28 novembre stesso luogo e orario, confermato l'ordine del giorno.

COPPA TOSCANA 2014/2015

CONTATTI SOCIETA'

POLISPORTIVA CALCIO VIA NOVA

Sauro Franchi 335.6130530

CAPRIOLA S.C. 1990

Masotti Nello 328.2576010

ASD LA LIBERTÀ NARNALI CALCIO

Andrea Fiaschi 348.6620367

ASC FRANCO POLACCI 1981

Maurizio Mariani 339.8800792

USAP ASD

Stefano Valacchi 335.7014619

CIRCOLO CAMPIGLIA EUROCOSTRUZIONI

Spinelli Stefano 338.6635925

GS SAN DONATO R.C.G.

Gerardo Peccerilli 338.8526172

I COMBATTENTI – AMATORI S. FREDIANO

David Del Macchia 340.2824442

CALCIO DILETTANTISTICA LE CERBAIE

Alessandro Goretti 333.3900292

ASD REAL ISOLA

Roberto Gerioni 347.9031740

A.C. FERRUZZA

Fabrizio Vannucci 347.0712814

SC CERTALDO – AGRARIA ERCOLANI

Moreno Socci 320.2471562

ASD GAVENA CALCIO

Sandro Bisoli 393.9874058

ASD LE QUERCI

Leonardo Baldi 392.5183739

LET'S GO VICO

Massimiliano Funaioli 347.7089595

ASD MOBILI SACCHINI

Franco Rocchi 393.8474671

ONLY SPORT LAZZERETTO CITY

Giacomo Matteoli 338.9509852

AC POOL 84 BUGIANI ASD

Daniele Beneforti 335.5433462

US SCALESE – LA SCALA ASD

Stefano Bonfiglioli 339.5972214

Il Presidente
Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@eutelia.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)